

Sedi disagiate, criteri oggettivi

Per poter fruire della detrazione fiscale sugli affitti degli studenti fuori sede il «disagio» del comune di residenza non può sussistere caso per caso. La città di residenza dell'universitario deve essere qualificata come disagiata «sulla base di criteri oggettivi» e non in relazione alle difficoltà di trasporto verso una determinata sede di ateneo (ma non verso altre). Questo il principio battuto dall'Agenzia delle entrate nella risposta a istanza di interpello n. 19, pubblicata ieri.

L'amministrazione finanziaria ha ricevuto il quesito di un contribuente, volto a chiarire la portata operativa dell'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del Tuir. Si tratta cioè dello sgravio Irpef del 19% sui canoni di locazione versati dagli universitari fuori sede. Per accedere al bonus la normativa richiede che la sede dell'università debba essere ubicata in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente e comunque

in un'altra provincia. Per i soli anni 2017 e 2018, tuttavia, la legge n. 205/2017 ha introdotto un ampliamento dell'agevolazione, rendendola applicabile anche all'interno della stessa provincia e riducendo il requisito della distanza a 50 km per gli studenti «residenti in zone montane o disagiate».

Nel caso in esame la figlia del contribuente era residente a Novara e studiava a Pavia. Il collegamento ferroviario possibile solo via Milano o Mortara, con un viaggio di circa un'ora e quaranta minuti a tratta, rendeva di fatto impraticabile la via del pendolarismo, con la conseguente necessità per la ragazza di prendere una casa in affitto a Pavia. Da qui l'interpello del padre circa la possibilità di fruire del bonus, nonostante la distanza di 71 km tra le città di Pavia e Novara (insufficiente per la detrazione standard, che richiede almeno 100 km), considerando la città di residenza «disagiata». Negativa la risposta delle En-

trate. Novara non rientra tra i comuni montani, elencati nella circolare n. 9/1993, né può essere considerata sede disagiata, in quanto «risultano percorribili diverse vie di comunicazione ferroviarie e stradali», che la collegano per esempio con le sedi universitarie di Milano e Torino. La disposizione che ha ridotto il requisito della distanza a 50 km «non fa riferimento per la valutazione del disagio al comune in cui è sita la sede universitaria», conclude l'Agenzia, «ma al comune di residenza dello studente». Quindi la situazione di disagio deve verificarsi permanentemente e non è possibile fare distinzioni in base a dove lo studente frequenta l'università.

Valerio Stroppa

—© Riproduzione riservata—



Peso: 19%